

Allegato “2” alla determinazione n. DPD018/556 del 22/10/2024

“Schema sinottico delle modifiche al bando approvato con Determinazione n. DPD018/475 del 29 dicembre 2023”;

1 DESCRIZIONE GENERALE

1.2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il comma 1 è sostituito da:

1. *La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente Bando, in relazione all'entrata in vigore di nuove disposizioni unionali, nazionali o regionali, anche al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.*

Il comma 2, lettera a) è sostituito da:

a) che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica:

- della conformità del progetto e dell'operazione rispetto ai contenuti della scheda dell'intervento SRD13, sia a livello di PSP approvato dalla Commissione, sia a livello di CSR;
- del rispetto delle istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento emanate dall'organismo Pagatore AGEA;
- *della corretta applicazione delle disposizioni in merito alle riduzioni/esclusioni degli aiuti di cui all'allegato I delle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale del CSR Abruzzo 2023-2027 approvate con Determinazione n. DPD/225 del 23/07/2024;*
- *del rispetto delle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale del CSR Abruzzo 2023-2027 approvate dall'Autorità di Gestione regionale con Determinazione n. DPD/225 del 23/07/2024.*

CAPO I DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Articolo 3: Intensità del Sostegno

Il comma 2 è sostituito da:

2. *Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione di prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato (TFUE), in prodotti non compresi nello stesso e che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 dello stesso Trattato, il sostegno è concesso ed erogato in conformità al Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis».*

Dopo il comma 5 vengono aggiunti i seguenti commi:

6. *Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione di prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato (TFUE), in prodotti non compresi nello stesso e che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 dello stesso Trattato, l'importo potenziale complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, inteso come impresa unica, non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.*

7. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa (art. 3, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2023/2831).
8. È pertanto assicurato il rispetto di quanto previsto dal citato Reg. (UE) 2023/2831 ed in particolare:
 - a) gli aiuti di cui al presente bando sono concessi sotto forma di sovvenzioni e sono dunque trasparenti ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2023/2831;
 - b) è assicurato il rispetto del cumulo di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2831;
 - c) ai sensi della Legge 234/2012 l'importo concesso, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, è registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
9. Ai fini di quanto disposto dal paragrafo 7 dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2023/2831, qualora la concessione dell'aiuto di cui al presente Bando comporti il superamento del massimale, nessun aiuto può essere concesso. Pertanto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della Domanda di sostegno ai sensi dall'art.3, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 2023/2831.

Articolo 4: Effetto incentivante, cumulabilità degli aiuti e divieto del doppio finanziamento

Il comma 2 è eliminato. I commi 3, 4 e 5 diventano rispettivamente 2, 3 e 4:

Il comma 4 (ora divenuto 3) è sostituito da:

3. Agli aiuti che si configurano come Aiuti di Stato si applicano, inoltre, le regole di cumulo di cui all'art. 3, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2023/2831.

Articolo 5: Cause di esclusione dalla partecipazione al bando

Il comma 2 è eliminato. I commi 3 e 4 diventano rispettivamente 2 e 3:

2. I soggetti richiedenti il sostegno devono dichiarare, mediante compilazione dell'**Allegato 2_Cause di esclusione**, di non trovarsi in una o più condizioni di cui al precedente comma 1. Tali condizioni sono verificate sulla base delle autocertificazioni rese **nell'Allegato 2** e accertate dagli uffici regionali preliminarmente all'emanazione del provvedimento di concessione.
3. Se all'esito della verifica in ordine alla compilazione **dell'Allegato 2_Cause di esclusione**, lo stesso risulta in tutto o in parte non compilato o compilato erroneamente in termini sostanziali, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.

CAPO II PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Articolo 9: Documenti specifici per l'investimento da allegare alla domanda di sostegno

Il comma 1, lettera a. è sostituito da:

- a. **Per l'acquisto di beni funzionali alla costituzione di impianti, rinvenibili nel Prezzario agricolo regionale** – contabilità preventiva redatta sulla base del Prezzario Agricolo di riferimento (Prezzario agricolo regionale revisionato e certificato - Dicembre 2023 - DGR n. 286 del 27/05/2024). In caso di ulteriori aggiornamenti del suddetto prezzario può essere utilizzata la versione vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Il comma 1, lettera c., punto iv. è sostituito da:

- c. iv. *il computo metrico formulato sulla base dell'Aggiornamento 2024 dei "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo" (approvato con DGR 940 del 28.12.2023, pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 03 del 17/01/2024, rettificata per errori materiali a stampa dalla Deliberazione n. 296 del 27.05.2024 pubblicata sul Burat Ordinario n. 23/2024 del 12/06/2024), o comunque della versione vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno.*

Il comma 1, lettera d., punto v. è sostituito da:

- d. v. *il computo metrico formulato sulla base dell'Aggiornamento 2024 dei "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo", (approvato con DGR 940 del 28.12.2023, pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 03 del 17/01/2024, rettificata per errori materiali a stampa dalla Deliberazione n. 296 del 27.05.2024 pubblicata sul Burat Ordinario n. 23/2024 del 12/06/2024). In caso di ulteriori aggiornamenti del suddetto prezzario può essere utilizzata la versione vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno.*

Il comma 1, lettera e., punto vi. è sostituito da:

- e. vi. *la Contabilità Preventiva delle opere a misura e delle opere a preventivo, tenendo in evidenza i massimali stabiliti per le strutture aziendali riportati nel Prezzario Agricolo di riferimento (Aggiornamento 2023 approvato con DGR 286 del 27/05/2024). In caso di ulteriori aggiornamenti del suddetto prezzario può essere utilizzata la versione vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno.*

Il comma 1, lettera f, è sostituito da:

- f. *Per l'acquisto di terreni solo se strettamente funzionale alla realizzazione delle operazioni e nel limite massimo del 10% dell'investimento ammissibile, al netto della specifica voce di spesa e delle spese generali: alla domanda di sostegno devono essere allegati – a pena di inammissibilità della spesa di riferimento:*
- i. *il contratto preliminare di vendita debitamente sottoscritto;*
 - ii. *la copia del documento di identità del venditore;*
 - iii. *a una perizia di stima giurata del valore del terreno con cui si dimostri che: a. il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; b. il terreno oggetto di compravendita non è stato oggetto, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; c. che il terreno oggetto di acquisto è libero da gravami, ipoteche e qualsivoglia vincolo. Tale perizia deve essere sottoscritta da un tecnico terzo rispetto all'impresa e al tecnico abilitato delegato dall'impresa per la presentazione della domanda o da un organismo debitamente autorizzato quali l'Agenzia delle Entrate o altro Ente Pubblico. Non è ammesso l'acquisto fabbricati da coniugi e da parenti fino al secondo grado compreso e da soggetti controllati dal richiedente l'aiuto.*

Al comma 1, dopo la lettera f, è aggiunta la lettera g.:

- g. *Per l'acquisto di fabbricati strettamente connessi agli obiettivi dell'operazione e nel limite massimo del 10% dell'importo totale delle spese ammissibili al netto della specifica voce di spesa e delle spese generali: alla domanda di sostegno devono essere allegati – a pena di inammissibilità della spesa di riferimento:*
- i. *il contratto preliminare di vendita debitamente sottoscritto;*
 - ii. *la copia del documento di identità del venditore;*
 - iii. *una perizia di stima giurata del valore del fabbricato con cui si dimostri che: a. il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; b. l'immobile oggetto di compravendita non è stato oggetto, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; c. che il fabbricato oggetto di acquisto è libero da gravami, ipoteche e qualsivoglia vincolo. Tale perizia deve essere sottoscritta da un tecnico terzo rispetto all'impresa e al*

tecnico abilitato delegato dall'impresa per la presentazione della domanda o da un organismo debitamente autorizzato quali l'Agenzia delle Entrate o altro Ente Pubblico. Non è ammesso l'acquisto fabbricati da coniugi e da parenti fino al secondo grado compreso e da soggetti controllati dal richiedente l'aiuto.

Articolo 11: Costi ammissibili

La lettera f) del comma 3 è sostituita da:

- f) acquisto di terreni solo se funzionale alla realizzazione delle operazioni. L'acquisto di terreni è consentito entro il limite del 10% dell'investimento ammissibile, al netto della specifica voce di spesa e delle spese generali.*

Al comma 1, dopo la lettera f, è aggiunta la lettera g.:

- g) acquisto di fabbricati solo se funzionale alla realizzazione delle operazioni. L'acquisto di fabbricati è consentito entro il limite del 10% dell'investimento ammissibile, al netto della specifica voce di spesa e delle spese generali.*

Il comma 5 è eliminato.

Articolo 12: Costi non ammissibili

L'articolo 12 è sostituito da:

1. Non sono ammissibili al sostegno le spese di seguito indicate:
 - a. *acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata;*
 - b. *acquisto di fabbricati per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata;*
 - c. *spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;*
 - d. *spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente*
 - e. *spese per l'acquisto di beni e attrezzature usate;*
 - f. *Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);*
 - g. *costi relativi agli interessi passivi;*
 - h. *investimenti non pertinenti rispetto all'azione ammissibile;*
 - i. *interventi strutturali su particelle catastali la cui titolarità è documentata da contratti diversi rispetto a quelli di proprietà, usufrutto e affitto;*
 - j. *interventi strutturali su particelle catastali inserite nel fascicolo aziendale per la cui esecuzione non è stata rilasciata apposita autorizzazione del proprietario (qualora diverso dal richiedente);*
 - k. *nel caso di Leasing, i costi relativi al margine del concedente, del rifinanziamento degli interessi, le spese generali, e gli oneri assicurativi;*
 - l. *costi realizzati per conformarsi alle norme unionali e nazionali in vigore.*
2. Se sussiste una delle condizioni di inammissibilità dell'investimento di cui al comma precedente la spesa è dichiarata inammissibile con conseguente inammissibilità parziale o totale della domanda. In caso di inammissibilità totale della domanda, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
3. Se non sussiste alcuna delle condizioni di inammissibilità dell'investimento o in caso di inammissibilità parziale, l'Ufficio competente provvede a svolgere la valutazione di merito.

Articolo 17: Graduatoria

Il comma 17 è sostituito da:

1. *Il Servizio Competitività Agricoltura approva due graduatorie:*

- a. *una graduatoria contenente le domande ammissibili ordinate secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 13;*
 - b. *una ulteriore graduatoria delle domande di sostegno potenzialmente selezionabili anche per l'accesso al prestito, avendone fatto richiesta, secondo i criteri di selezione di cui all'art. 14.*
2. *Il Servizio Competitività Agricoltura provvede a trasmettere le graduatorie di cui al comma 1 al soggetto gestore del Fondo di Rotazione/FIRA SPA il quale provvede a:*
 - a. *valutare le domande inserite in posizione utile nella graduatoria di cui al comma 1, lett. a al fine di verificarne l'ammissibilità, in termini di sostenibilità economico-finanziaria delle operazioni, a meno che tale verifica non sia già stata effettuata dalla Regione Abruzzo;*
 - b. *determinare per ciascuna di esse l'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) dell'aiuto concesso tramite lo strumento finanziario in funzione del valore del tasso teorico di mercato attribuibile a ciascuna impresa, in base alla Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione europea e sue ss.mm.ii.; l'aiuto espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda);*
 - c. *determinare, sulla base delle verifiche di cui ai commi precedenti, le domande di sostegno finanziabili, alle quali può quindi essere concesso l'accesso allo strumento finanziario sulla base delle risorse disponibili del Fondo;*
 - d. *trasmettere al Servizio Competitività Agricoltura l'elenco delle operazioni finanziabili a valere sullo strumento finanziario.*
3. *Il Servizio Competitività Agricoltura provvede ad integrare la graduatoria di cui al comma 1, lett. a) con l'indicazione degli importi del sostegno concedibili a ciascun beneficiario sotto forma di sovvenzione a fondo perduto e di ESL sul prestito a tasso zero.*
4. *La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito istituzionale della Regione (Amministrazione Trasparente e sezione Agricoltura) con valore di notifica erga omnes.*
5. *In caso di insufficienza di risorse del Fondo di Rotazione è assegnato il termine di 15 giorni al richiedente per dimostrare la capacità di sostenere l'investimento anche in assenza dello strumento finanziario attraverso la presentazione del documento **Allegato 14**.*
6. *L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.*
7. *Se il beneficiario non dichiara espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, l'Ufficio competente procede a successivi scorrimenti di graduatoria, fino al totale assorbimento delle disponibilità finanziarie.*

Articolo 18: Documentazione da produrre prima del provvedimento di concessione

La lettera d) del comma 3 è eliminata.

CAPO III ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Articolo 21: Proroga

Al comma 1 dopo le parole "termine perentorio del" la dicitura 30/03/2029 è sostituita da 30/06/2029.

Articolo 22: Domanda di pagamento

Il comma 7 è sostituito da:

7. *Il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento del saldo finale a conclusione di tutti gli investimenti nei 30 giorni successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dell'operazione. Decorso inutilmente detto termine, l'Ufficio competente provvede ad applicare le sanzioni (riduzioni/esclusioni) ai sensi di quanto disposto nell'Allegato I delle "Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale" del CSR Abruzzo approvate dall'AdG regionale con Determinazione n. DPD/225 del 23/07/2024.*

Articolo 30: Motivi di Decadenza dal beneficio

Il comma 1, lettera a) è sostituito da:

a) *mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli che comportano la decadenza;*

Articolo 36: Riduzioni e Sanzioni

L'articolo 36 è sostituito da:

1. *In caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR si applicano le sanzioni e riduzioni di cui all'Allegato I delle "Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale" del CSR Abruzzo approvate dall'AdG regionale con Determinazione n. DPD/225 del 23/07/2024 nonché quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.*

Articolo 38: Strutture competenti

Al comma 1, lettera a) dopo la parola Gestione è aggiunta la parola *regionale*.

Articolo 43: Rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato

Il comma 1 è sostituito da:

1. *Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione di prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato (TFUE), in prodotti non compresi nello stesso e che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 dello stesso Trattato, il sostegno è concesso ed erogato in conformità al Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis».*

Il comma 2 è sostituito da:

2. *È pertanto assicurato il rispetto di quanto previsto dal citato Reg. (UE) 2023/2831 ed in particolare:*
 - a. *gli aiuti di cui al presente bando sono concessi sotto forma di sovvenzioni e sono dunque trasparenti ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2023/2831;*
 - b. *è assicurato il rispetto del cumulo di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2831;*
 - c. *ai sensi della Legge 234/2012 l'aiuto individuale, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, è registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;*

La lettera b) del comma 7 è sostituita da:

- b. *"Visura aiuti de minimis" che identifica gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi, nei tre anni precedenti al soggetto beneficiario, a livello di impresa unica.*

Articolo 44: Definizioni

È aggiunto il comma 23:

23. *CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE: data entro la quale si è completata la realizzazione fisica (es. collaudo, consegna, fine lavori...) e finanziaria (tutti i pagamenti*

sono stati quietanzati) dell'operazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Tra il secondo e il terzo comma è aggiunto il seguente:

- *Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;*

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

- *DGR n. 104 del 15/02/2024 "Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR). Approvazione CSR "Versione 2".*